

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E COLLABORAZIONI ANNO 2021, Art. 46, DL n. 112/2008

L'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art.46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l'affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all'Amministrazione possa avvenire con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

Il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

L'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009.

Anche le suddette fattispecie (studi e consulenze) sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pur non esaurendone il contenuto.

Considerato che, l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi esterni è giustificato dalle seguenti argomentazioni:

- a) Natura degli obiettivi che implicano procedure complesse e caratterizzate da una forte connotazione specialistica, per i quali si rende necessario acquisire all'esterno le relative competenze
- b) Impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'Ente;
- c) Impossibilità di compiere attività e realizzare progetti specifici legati ad esigenze di carattere straordinario, non altrimenti realizzabili.

Tenuto conto che all'interno del "Programma degli incarichi e collaborazioni", sulla base di pareri espressi dalla Corte dei Conti, non è necessario includere, ai fini della legittimità del loro affidamento, alcune categorie di incarichi, quali:

- gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
- gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso e di gara);
- gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, caratterizzati dalla necessità della continuità (ad esempio Medico del Lavoro incaricato ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente, ivi compresi gli incarichi per i consulenti tecnici di parte;

- gli incarichi previsti dagli articoli 90 e 110 del Tuel;
- gli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione
Considerate le vigenti disposizioni normative e le esigenze dei vari Uffici, si prevede che per l'anno 2021 potranno essere conferiti incarichi di collaborazione autonoma nelle seguenti materie:

Settore lavori pubblici, urbanistica, gestione del territorio, del patrimonio, Servizio acquedotto e tutela

Ambientale, e settore amministrativo-finanziario:

- Consulenza legale di professionisti del settore per specifiche e complesse tematiche;
- Studi propedeutici all'elaborazione di piani o strumenti urbanistici;
- Studi o indagini richiedenti particolari cognizioni e specificità tecniche;